



COMUNE DI VALLE DI CADORE
PROVINCIA DI BELLUNO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza di PRIMA convocazione

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI PER L'ANNO 2021 E DELLE CONSEGUENTI TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI).

L'anno DUEMILAVENTUNO, addì VENTINOVE del mese di GIUGNO alle ore 18,00 a seguito di convocazione disposta con avvisi recapitati ai singoli Consiglieri, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica e con modalità a distanza (videoconferenza).

Intervennero i Signori:

Presenti

1. HOFER MariannaSI
2. SACCHET StefanoSI
3. DEL FAVERO Angelo detto "LINO"SI
4. MARINELLO ArmidaSI
5. D'AMBROS ROSSO DiegoSI
6. BOVALO AntonioSI
7. MARANGON GianfrancoSI
8. TARDELLA LauraSI
9. TOSCANI MatteoSI
10. DEL FAVERO StefanoSI
11. OLIVO IgorNO

Presenti N. 10

Reg. Albo n. _____

Il sottoscritto Messo Comunale attesta ai sensi dell'art. 32, comma 1 della Legge 69/2009, che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo On Line del sito del Comune in data odierna per rimanervi 15 giorni consecutivi.

Valle di Cadore,

Il Messo Comunale

Partecipa il Segretario Comunale Dr. Salvatore BATTIATO.

Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza l'Avv. Marianna HOFER nella sua qualità di SINDACO, che dichiarata aperta la seduta, invita a trattare l'oggetto sopra indicato.

PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Il Responsabile del Servizio interessato, attesta la regolarità tecnica della proposta di deliberazione indicata in oggetto, ai sensi del D.Lgs..267/2000, art.49 – comma 1.

Il Responsabile del servizio tecnico interessato.....Dott.ssa Daniela Disca.....

Il Responsabile dell'ufficio ragioneria, attesta la regolarità contabile della proposta di deliberazione indicata in oggetto, ai sensi del D.Lgs..267/2000, art.49 – comma 1.

Il Responsabile dell'ufficio ragioneria..... Dott.ssa Daniela Disca

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI PER L'ANNO 2021 E DELLE CONSEGUENTI TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI).

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione e aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
- la deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31/10/2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

RICHIAMATO in particolare l'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che il piano debba essere validato dall'Ente territorialmente competente, o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto gestore del servizio rifiuti, e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni;

TENUTO CONTO che nel contesto in cui opera il Comune di Valle di Cadore non è ancora operante l'Ente di Governo dell'ambito, previsto ai sensi della D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148 e che in base alle vigenti norme le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 443/2019 sono svolte dal Comune;

DATO ATTO che il Comune di Valle di Cadore si configura altresì come gestore di una porzione del servizio integrato della gestione dei rifiuti, pertanto tenuto ad elaborare il piano economico e finanziario per la gestione di competenza e che inoltre, nell'inerzia del gestore del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti, ha provveduto alla compilazione del PEF 2021 ed alla predisposizione dei prescritti allegati, non solo in qualità di gestore per la parte gestita in economia, ma anche ed in surroga per quanto di competenza della ditta affidataria del servizio, sulla base degli elementi conoscitivi a disposizione e in un'ottica di tutela degli utenti secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 3.4 della Deliberazione di ARERA n. 57/2020/R/rif;

OSSERVATO che il PEF 2021 grezzo predisposto dal servizio tributi è stato validato con esito positivo come da determinazione n. 151 del 21.06.2021, dal Responsabile del Servizio Finanziario, quale soggetto interno avente, nei limiti delle dimensioni dell'Ente, i richiesti profili di terzietà sia

rispetto alla ditta appaltatrice del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti, sia rispetto agli uffici comunali che con autonomia procedimentale si occupano di alcune porzioni del servizio;

VISTO che con la predetta determinazione il Responsabile del Servizio Finanziario ha rimesso all'approvazione del Consiglio Comunale il piano economico finanziario consolidato, corredato dalle informazioni e dagli atti necessari e, in particolare, da:

- a) la dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante dell'Ente che ha redatto il piano, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
- b) la relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
- c) la valorizzazione dei parametri e fattori di competenza dell'Ente, degli importi derivanti dall'applicazione degli stessi, dei conguagli previsti dalla normativa e delle verifiche in ordine al limite della crescita e alla classificazione dei costi;

ESAMINATE pertanto le risultanze dei fabbisogni standard del servizio di smaltimento rifiuti, determinate secondo le "linee guida interpretative", rese disponibili dal Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle Finanze, del 23 dicembre 2019 e in particolare le risultanze relative ai fabbisogni standard anno 2019, da utilizzare come parametro di confronto per la quantificazione dei coefficienti di gradualità della componente a conguaglio di cui all'art. 16 dell'allegato A alla deliberazione ARERA n. 443/2019;

RITENUTO di approvare i documenti trasmessi dal Responsabile del servizio Finanziario con la determinazione citata e pertanto stabilire, per le motivazioni dettagliatamente riportate nella relazione illustrativa del Piano Finanziario, i seguenti valori dei parametri la cui determinazione è affidata da ARERA all'Ente territorialmente competente:

- fattore di sharing dei proventi derivanti dalla vendita di materiale ed energia dai rifiuti (b): 0,30;
- fattore ω_a : 0,25;
- fattore di sharing dei proventi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI $b(1 + \omega_a)$: 0,38;
- numero delle rate per il recupero della componente a conguaglio r : 1;
- coefficiente di recupero della produttività (X): 0,1%;
- Coefficiente previsto di miglioramento della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti (QL): 0
- Coefficiente per la valorizzazione del perimetro gestionale (PG): 0;
- Coefficiente di gradualità della componente a conguaglio 2019, determinato sulla base del confronto tra il costo unitario effettivo 2019 e il benchmark di confronto dato dal costo standard anno 2019, come meglio specificato nella relazione illustrativa del Piano Finanziario:
 - o $\gamma_{1,a}$: -0,45
 - o $\gamma_{2,a}$: -0,20
 - o $\gamma_{3,a}$: -0,10

RITENUTO per quanto sopra di approvare il Piano finanziario consolidato e i relativi allegati, riportati in allegato sub "A", "B" e "C" alla presente deliberazione e di trasmettere gli stessi all'ARERA, ai fini della successiva approvazione, come previsto dall'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019;

VISTO il vigente regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 15 del 05.08.2020 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO in particolare l'art. 13 del citato regolamento comunale, il quale stabilisce che la tariffa è determinata sulla base dei criteri indicati nel regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158, come previsto dall'art. 1, comma 651, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147;

VISTO il D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158 disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani;

VISTI, inoltre:

- l'art. 1, comma 654, della Legge n. 27 dicembre 2013, n. 147, il quale prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- l'art. 1, comma 662, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che stabilisce l'applicazione del tributo in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico;

VISTO, in particolare, l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che prevede l'approvazione da parte del Consiglio Comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e delle quota variabile, con deliberazione da assumere entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;

RICHIAMATO il Piano Finanziario relativo al servizio di gestione integrata dei rifiuti, allegato alla presente deliberazione, come sopra validato, il quale espone la suddivisione tra costi fissi e costi variabili, al fine di determinare il totale delle entrate tariffarie relative alla componente di costo fisso e quello delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile;

VISTO l'art. 1, comma 653, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, in base al quale *“a partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard”*;

DATO ATTO che i costi inseriti nel Piano Finanziario anno 2021 tengono conto anche delle risultanze dei fabbisogni standard relativi al servizio di gestione dei rifiuti, come specificato nella relazione illustrativa del Piano finanziario;

CONSIDERATO in ogni caso che l'importo del fabbisogno standard per la gestione dei rifiuti per l'anno 2019 (a-2) del Comune di Valle di Cadore, determinato considerando quanto indicato nelle sopra citate *“Linee Guida”*, ammonta ad €/ton 410,31 e che quindi il costo unitario effettivo del Comune pari a €/ton 325,30 è inferiore all'importo sopra indicato;

TENUTO CONTO che secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 6, della deliberazione ARERA n. 443/2019, *“fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente”*;

RILEVATO che il rapporto tra il totale delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile per l'anno 2021 e quello delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile

comutate per l'anno 2020, rispetta i limiti di cui all'art. 3 dell'allegato alla deliberazione ARERA n. 443/2019, essendo pari a 1,16 e quindi compreso tra i limiti (0,8 e 1,2);

RICHIAMATA la previsione di cui all'art. 27 del vigente regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 15 del 5 agosto 2020, e in particolare la facoltà di introdurre anche annualmente riduzioni ed agevolazioni ulteriori rispetto a quelle previste dalla legge ed ivi disciplinate, ponendone l'onere a carico della fiscalità generale del Comune;

RITENUTO, in considerazione della grave e perdurante emergenza causata dalla diffusione del virus COVID-19, di intervenire in via straordinaria anche per l'anno 2021 con l'introduzione di alcune agevolazioni a favore delle utenze non domestiche, penalizzate in molti casi dalle restrizioni tendenti al contenimento della pandemia, ed in tutti i casi dagli effetti recessivi della stessa, attribuendo a tali riduzioni una valenza sociale;

PRESO ATTO che con l'art. 6 del D.L. 73 del 25/05/2021 (decreto sostegni bis) è stato istituito un fondo statale di 600 milioni a favore dei Comuni, da destinare alla concessione di riduzioni TARI per le attività produttive interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività e che l'entità di tale fondo, in base alle proiezioni diffuse da IFEL, è stimato per il Comune di Valle di Cadore nell'importo di € 14.857,00. Lo stesso art. 6 prevede, al comma 3, che i comuni possano destinare a tali agevolazioni somme anche superiori a quelle assegnate, a valere su risorse proprie o risorse assegnate nell'anno 2020 e non utilizzate, ed escludendo in ogni caso la ripartizione degli oneri sulla restante platea dei contribuenti.

PRESO ATTO:

- dei coefficienti Ka, per la determinazione della quota fissa delle utenze domestiche, come stabiliti dalla tabella riportata nell'art. 4 dell'allegato 1 al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e dei coefficienti Kb, Kc e Kd per il calcolo della parte variabile delle utenze domestiche e della parte fissa e variabile delle utenze non domestiche indicati dal citato provvedimento;
- che fino a diversa regolazione di ARERA, l'Ente ha la facoltà di superare i limiti minimo e massimo previsti per i coefficienti Kb, Kc e Kd dal DPR 158/1999, nella misura massima del 50% del loro ammontare e di non considerare i coefficienti Ka ai fini della determinazione della tariffa delle utenze domestiche, prevista dall'art. 1, comma 652, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147;

RITENUTO, pertanto, di determinare i coefficienti rilevanti per il calcolo della tariffa, di cui all'allegato 1 del D.P.R. n. 158/1999 e ritenuto di assumere, per l'utenza domestica, il coefficiente Ka nei valori corrispondenti alla macroregione di appartenenza "NORD" e alla classe di popolazione (<5.000 abitanti) e il coefficiente Kb, con continuità rispetto alla precedente articolazione tariffaria, nei valori minimi di cui alla tabella 2 dell'Allegato 1 del citato decreto; per l'utenza non domestica, i coefficienti Kc e Kd relativi alla macroregione "NORD" e alla classe di popolazione (<5.000 abitanti), con la scelta delle misure di 1/3 inferiori alle minime per le categorie 16 (Ristoranti, trattorie, osterie e pizzerie), 17 (Bar, caffè, pasticceria) e 20 (Ortofrutta, pescherie, fiori e piante) e delle misure medie per tutte le altre categorie. Quest'ultima scelta è adottata usufruendo della facoltà di cui all'ultimo periodo del comma 652 dell'art. 1 della legge 147/2013, richiamando in toto le considerazioni che avevano indotto il Consiglio Comunale, con deliberazione consiliare n. 37 del 28 novembre 2013, a modificare le tariffe TARES 2013 delle utenze non domestiche, al fine di contenere l'incremento del tributo a carico delle attività appartenenti alle categorie 16, 17 e 20, sulle quali, a differenza delle altre, proprio per la particolare elevatezza dei coefficienti, la pressione del nuovo tributo si approssimava al 500% dell'entità del precedente prelievo;

CONSIDERATO che il gettito del tributo deve essere pari al totale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, al netto della quota erogata dal MIUR per i rifiuti delle istituzioni scolastiche di cui all'art. 33-bis del D.L. 248/2007, e delle eventuali agevolazioni poste a carico del bilancio;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 del 30/12/2020 con la quale è stato approvato il PEF del servizio rifiuti per l'anno 2020;

DATO ATTO che la variazione annuale tra il totale delle entrate tariffarie determinate con il PEF 2021 di cui sopra, e il totale delle entrate tariffarie quantificate con il PEF 2020, rispetta il limite di crescita di cui all'art. 4 dell'allegato A alla deliberazione ARERA n. 443/2019, determinato come segue:

- tasso di inflazione programmata:	1,7 -
- coefficiente recupero della produttività:	0,1 +
- coefficiente QL	0,0 +
- coefficiente PG	0,0 =
Limite massimo di variazione annuale	1,6%

Crescita entrate 2020/2019 **-7,14%**

RICORDATO che la misura tariffaria per la TARI giornaliera é determinata in base alla tariffa annuale della TARI, rapportata a giorno, maggiorata di un importo pari al 50 per cento, come da vigente regolamento comunale;

CONSIDERATO che dall'anno 2020, per i versamenti scadenti prima del 1° dicembre, il versamento deve essere effettuato sulla base delle tariffe vigenti l'anno precedente e solo per i versamenti scadenti dopo il 1° dicembre si tiene conto delle tariffe deliberate per l'anno di riferimento, purché siano pubblicate sull'apposito sito del Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il 28/10 dell'anno di riferimento:

RITENUTO, pertanto, di stabilire le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all'anno 2021:

- prima rata: 16 settembre 2021;
- seconda rata: 16 dicembre 2021;
- con possibilità di versamento in unica soluzione entro il 16 dicembre 2021;

CONSIDERATO che:

- l'art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
- limitatamente all'anno 2021, il decreto legge 22 marzo 2021, n. 41 (cosiddetto DL Sostegni), con l'articolo 30, comma 5, ha il differito al 30 giugno il termine di approvazione del PEF 2021 e delle relative tariffe TARI, svincolandolo da quello di approvazione del bilancio di previsione, in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
- a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del*

federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”;

- a norma dell’art. 13, comma 15-bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall’art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: *“Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime”;*
- a norma dell’art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall’art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”;*
- l’art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che conferma l’applicazione del Tributo Provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente di cui all’art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;
- l’art. 19, comma 7, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall’art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia/città metropolitana;
- il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia di Belluno sull’importo del tributo, nella misura del 5%;

UDITI i seguenti interventi:

-HOFER Marianna:

dopo essersi soffermata ampiamente sulle modalità di calcolo della tariffa rifiuti, fornendo ragguagli sul numero e sulla composizione delle utenze servite, oltre che sul costo del servizio e sulle scadenze delle due rate di pagamento (16 settembre e 16 dicembre 2021), tiene a precisare anzitutto che la scelta dell’Amministrazione per l’annualità 2021 è quella di esentare totalmente le utenze non domestiche dal

pagamento della TARI a causa delle notevoli difficoltà indotte dalla crisi pandemica, avvalendosi a tal fine dell'aiuto concesso dallo Stato attraverso il Decreto Sostegni-bis, che stima per il Comune di Valle di Cadore un contributo di 14.857 euro, e coprendo la differenza attraverso l'applicazione di una quota di 27 mila euro dell'avanzo di amministrazione. Inoltre, al fine di agevolare anche le utenze domestiche, propone di costituire uno stanziamento, finanziato con 23 mila euro del Fondone Covid e destinato a concedere alle utenze domestiche un aiuto nel pagamento della tassa in parola, seppur con determinati criteri. In altri termini, questa tipologia di utenza verrebbe aiutata a pagare non attraverso una scontistica diretta sulla tariffa ma attraverso un aiuto concesso al cittadino;

-TOSCANI Matteo: dichiara di condividere appieno l'esenzione TARI concessa per il 2021 a tutte le attività economiche del Comune ed annuncia, già per questo, il voto favorevole del gruppo di minoranza. Dopo aver rimarcato il carattere piuttosto tecnico della proposta di delibera, poco comprensibile ai non addetti ai lavori ma redatta dagli uffici con la consueta puntualità, fa rilevare che la relazione di accompagnamento al PEF risulta non firmata, che dalla medesima non si capisce se il gestore dei rifiuti sia tenuto anche alla igienizzazione dei contenitori concessi in uso ai privati e soprattutto che, a fronte dell'obbligo di questi di provvedere alla rimozione dei rifiuti abbandonati e degli accumuli di qualunque natura, ci sono ancora posti – che si offre anche di segnalare – dove esistono rifiuti abbandonati da mesi, se non da anni, e per i quali si rende necessario intervenire quanto prima. Lamenta inoltre la mancata promozione di campagne di informazione ed educazione ambientale volte al miglioramento della percentuale di rifiuto da riciclare rispetto a quello che finisce in discarica;

-HOFER Marianna: fa presente che le questioni sollevate riguardano bene o male argomenti sui quali è stato fatto il capitolato ed affidato il servizio alla società che si è poi aggiudicata il bando. Quanto ai rifiuti abbandonati, chiede che possano essere segnalati perché la ditta - laddove opportunamente avvertita – ha sempre adempiuto ai suoi doveri. Forse avrebbe dovuto provvedere anche alla disinfezione dei bidoni, che è certamente prevista nel capitolato, ma non sempre è facile contestare tutti gli inadempimenti perché – come ben comprende il Consigliere Toscani, che per tanti anni ha amministrato l'ente pubblico - diventa poi complicato chiedere magari un qualcosa in più alla società che gestisce il servizio. Concorda invece sull'importanza attribuita alle campagne di informazione ed educazione ambientale, anche in funzione di quello che sarà il prossimo futuro della gestione del ciclo integrato dei rifiuti in tutta la provincia di Belluno;

CHIUSA la discussione;

PRESO ATTO del parere favorevole formulato dal Revisore dei conti in data 25.06.2021;

ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e regolarità contabile di cui all'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Con voti favorevoli unanimi resi palesemente per alzata di mano;

DELIBERA

- 1) di approvare il Piano Finanziario per l'anno 2021, *All. A*), che è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di approvare inoltre la Relazione al Piano Finanziario, *All. B*), anch'essa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 3) al fine della determinazione delle tariffe della tassa rifiuti (TARI), a decorrere dal 1° gennaio 2021 si adottano:
 - la ripartizione percentuale dei costi di gestione del servizio tra costi fissi e costi variabili come risultante dal piano finanziario di cui in premessa, al netto della somma di € 707,00 per detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina di ARERA n. 2/DRIF/2020;
 - i coefficienti di adattamento K_a e K_b , per l'attribuzione rispettivamente della parte fissa e della parte variabile della tariffa alle utenze domestiche, il primo nella misura stabilita per l'area geografica "NORD" nel punto 4.1 dell'allegato 1 al DPR 158/99, tabella 1b relativa ai comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti, ed il secondo nella misura MINIMA prevista nel punto 4.2 dell'allegato 1 al DPR 158/99, tabella 2, ossia:

Numero componenti del nucleo familiare	K_a (NORD)	K_b (minimo)
1	0,84	0,6
2	0,98	1,4
3	1,08	1,8
4	1,16	2,2
5	1,24	2,9
6 o più	1,30	3,4

- i coefficienti K_c e K_d per l'attribuzione rispettivamente della parte fissa e della parte variabile della tariffa all'utenza non domestica, con riferimento ai limiti minimi e massimi di cui al DPR 158/99, allegato 1, punto 4.3, tabella 3b e punto 4.4, tabella 4b, secondo il criterio indicato in premessa, ossia nella misura di 1/3 inferiore alla minima per le categorie 16, 17 e 20 e nella misura media per tutte le restanti categorie, ossia:

categoria	attività	K_c	K_d
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,42	3,4
2	Campeggi, distributori carburanti	0,74	6,03
3	Stabilimenti balneari	0,51	4,16
4	Esposizioni, autosaloni	0,37	3,03
5	Alberghi con ristorante	1,20	9,86
6	Alberghi senza ristorante	0,86	7,02
7	Case di cura e riposo	0,98	8,01
8	Uffici, agenzie, studi professionali	1,07	8,76
9	Banche ed istituti di credito	0,57	4,64
10	Negozi di abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,99	8,12
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,30	10,63
12	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere	0,88	7,20
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,04	8,52
14	Attività industriali con capannoni di produzione	0,67	5,50
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,82	6,71
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	3,22	26,44

17	Bar, caffè, pasticceria	2,42	19,88
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2,07	16,99
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	2,08	17,00
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	4,04	33,14
21	Discoteche, night club	1,34	11,01

- la ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche in misura corrispondente al rapporto tra il totale delle superfici occupate dalle utenze domestiche e il totale delle superfici occupate dalle utenze non domestiche, per la parte fissa della tariffa, e in misura pari al rapporto tra il quantitativo di rifiuti prodotti dalle utenze domestiche e quello dei rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche, dando atto che quest'ultimo, in assenza di un dato puntuale, è stimato sul totale dei rifiuti raccolti, in base ai coefficienti di produttività Kd come determinati al punto precedente, il tutto come segue:

COSTI FISSI			
CG	CSL	Costi dell'attività di spazzamento e lavaggio	€ 5.658,04
CC	CARC	Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti	€ 13.088,48
CC	CGG	Costi generali di gestione	€ 18.467,93
CC	COal	Altri costi	€ 5.994,43
CK	Amm.	Ammortamenti	€ 23.031,06
CK	Acc.	Accantonamenti	€ 10.331,62
	RC	Componente a conguaglio relativa a costi fissi - (1+y)RCtf/r	€ -21.343,00
	IVA	Oneri relativi all'IVA e altre imposte (TF)	€ 1.233,85
R	CUTF	Rata annuale conguaglio relativa ai costi fissi per deroga ex art. 107, c. 5, d.l. 18/20 RCU (TF)	€ -32.233,00
		Totale	€ 24.229,41

RIPARTIZIONE COSTI FISSI			
---------------------------------	--	--	--

Totale superficie		Utenze	Quota	Superficie
Mq	165.026,99	Domestiche	91,78 %	Mq 151.458,12
		Non domestiche	8,22 %	Mq 13.568,87

Totale costi		Utenze	Quota	Importo
€	24.229,41	Domestiche	91,78 %	€ 22.237,22
		Non domestiche	8,22 %	€ 1.992,19

COSTI VARIABILI			
CG	CRT	Costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati	€ 58.630,25
CG	CTS	Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani	€ 48.461,45
CG	CTR	Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani	€ 25.899,02
CG	CRD	Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate	€ 43.715,40
AR	CONAI	Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI dopo sharing - b(1+w)AR conai	€ -2.067,55
	RC	Componente a conguaglio relativa a costi variabili - (1+y)RCtv/r	€ 16.765,75
	IVA	Oneri relativi all'IVA e altre imposte (TV)	€ 19.551,09
	2/DRIF	Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020 (negative)	€ - 707,00
R	CUTV	Rata annuale conguaglio relativa ai costi variabili per deroga ex art. 107, c. 5, d.l. 18/20 RCU (TV)	€ 35.275,00
		Totale	€ 245.523,41

RIPARTIZIONE COSTI VARIABILI

Tipo	Quantità rifiuti (Kg)	%
Rifiuti da raccolta differenziata	562.841,00	
Rifiuti da raccolta indifferenziata	181.055,00	
Totale rifiuti	743.896,00	100,00 %
Domestiche	623.424,99	83,81 %
Non Domestiche	120.471,01	16,19 %

Totale costi	Utenze	Quota	Importo
€ 245.523,41	Domestiche	83,81 %	€ 205.761,87
	Non domestiche	16,19 %	€ 39.761,54

- 4) la riduzione per raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, di cui al comma 658 della legge 147/2013, da porre a carico delle utenze non domestiche, è quantificata nella misura di € 473,25 risultante dell'applicazione ai costi variabili riferiti alle utenze non domestiche, di una maggiorazione del 1,21% pari all'incremento del tasso di raccolta differenziata realizzato nell'anno 2019 (79,11%) rispetto all'anno 2018 (77,9%). Il corrispondente importo è detratto dai costi addebitati alle utenze domestiche;
- 5) di approvare per l'anno 2021 le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) nella seguente misura:

Utenze domestiche

Numero componenti	Quota fissa (€/mq/anno)	Quota variabile (€/anno)
1	€ 0,12586	€ 69,73837
2	€ 0,14683	€ 162,72287
3	€ 0,16182	€ 209,21512
4	€ 0,1738	€ 255,70736
5	€ 0,18579	€ 337,0688
6 o più	€ 0,19478	€ 395,18411

Utenze non domestiche

Categorie di attività		Quota fissa (€/mq/anno)	Quota variabile (€/mq/anno)
1	MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CULTO	€ 0,05689	€ 1,13553
2	CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI	€ 0,10024	€ 2,0139
3	STABILIMENTI BALNEARI	€ 0,06908	€ 1,38936
4	ESPOSIZIONI, AUTOSALONI	€ 0,05012	€ 1,01196
5	ALBERGHI CON RISTORANTE	€ 0,16255	€ 3,29304
6	ALBERGHI SENZA RISTORANTE	€ 0,1165	€ 2,34454
7	CASE DI CURA E RIPOSO	€ 0,13275	€ 2,67518
8	UFFICI, AGENZIE	€ 0,14494	€ 2,92566
9	BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO, STUDI PROFESSIONALI	€ 0,07721	€ 1,54967
10	NEGOZI DI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIA, CARTOLERIA, FERRAMENTA E ALTRI BENI DUREVOLI	€ 0,13411	€ 2,71192
11	EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE	€ 0,1761	€ 3,55021
12	ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: FALEGNAME, IDRAULICO, FABBRO, ELETTRICISTA, PARRUCCHIERE	€ 0,1192	€ 2,40466
13	CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO	€ 0,14088	€ 2,84551
14	ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE	€ 0,09076	€ 1,83689
15	ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI	€ 0,11108	€ 2,24101
16	RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE	€ 0,43618	€ 8,83043
17	BAR, CAFFE', PASTICCERIA	€ 0,32781	€ 6,63952

18	SUPERMERCATO, PANE E PASTA, MACELLERIA, SALUMI E FORMAGGI, GENERI ALIMENTARI	€ 0,2804	€ 5,67432
19	PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE	€ 0,28176	€ 5,67766
20	ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE	€ 0,54726	€ 11,0681
21	DISCOTECHES, NIGHT CLUB	€ 0,18152	€ 3,67712

- 6) di istituire, per il solo anno 2021, la seguente agevolazione a carico della fiscalità generale del Comune:
- alle utenze non domestiche attive nel Comune di Valle di Cadore, appartenenti a tutte le categorie sopra indicate, nessuna esclusa, si applica per il solo anno 2021 la riduzione del 100% della quota variabile e della quota fissa del tributo;
- 7) di dare atto che il costo della riduzione di cui al precedente punto 6) è quantificato nella somma complessiva di € 42.251,26 e coperto in parte con l'assegnazione derivante dal riparto del fondo di 600 milioni di euro appositamente stanziato con il D.L. n. 73 del 25/05/2021, attualmente stimata nell'importo di € 14.857,00, e per la restante parte con risorse proprie di bilancio;
- 8) di dare atto che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata in via previsionale la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come risultante dal Piano Finanziario, al netto della riduzione di cui al punto precedente, coperta con autorizzazione di spesa;
- 9) di dare atto che alle tariffe TARI deve essere sommato il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale, determinato dalla Provincia di Belluno, nella misura del 5%;
- 10) di stabilire le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all'anno 2021:
- prima rata: 16 settembre 2021;
 - seconda rata: 16 dicembre 2021;
- con possibilità di versamento in unica soluzione entro il 16 dicembre 2021;
- 11) di trasmettere il Piano Finanziario approvato ed i documenti allo stesso allegati all'ARERA ai fini dell'approvazione;
- 12) di provvedere ad inviare la presente deliberazione, nei termini di legge ed esclusivamente per via telematica, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, mediante inserimento nell'apposita sezione del *Portale del Federalismo Fiscale*, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D.Lgs. 360/98.-

Ciclo integrato RU	Input dati	Ambito tariffario di		
		Costi del/i gestore/i diverso/i dal Comune	Costi del/i Comune/i	Ciclo integrato RU (TOT PEF)
Costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati CRT	G	24.315,90	34.314,35	58.630,25
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani CTS	G		48.461,45	48.461,45
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani CTR	G		25.899,02	25.899,02
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate CRD	G	40.881,77	2.833,63	43.715,40
Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 8 del MTR COI ^{EXP} _{TV}	G	0,00	0,00	0,00
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti AR	G	0,00	0,00	0,00
Fattore di Sharing b	E	0,30	0,30	
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing b(AR)	E	0,00	0,00	0,00
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI AR _{CONAI}	G	5.513,46	0,00	5.513,46
Fattore di Sharing b(1+w)	E	0,38	0,38	
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI dopo sharing b(1+w)AR _{CONAI}	E	2.067,55	0,00	2.067,55
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili RC _{TV}	E-G	0,00	67.063,00	67.063,00
Coefficiente di gradualità (1+y)	E	0,25	0,25	
Numero di rate r	E	1	1	
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili riconosciuta (1+y)RC _{TV} /r	E	0,00	16.765,75	16.765,75
Oneri relativi all'IVA indetraibile	G		19.551,09	19.551,09
ΣTV_o totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile	C	63.130,12	147.825,29	210.955,41
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio CSL	G	5.160,00	498,04	5.658,04
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti CARC	G	4.081,08	9.007,40	13.088,48
Costi generali di gestione CGG	G	18.467,93	0,00	18.467,93
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili CCD	G	0,00	0,00	0,00
Altri costi CO _{AL}	G	184,68	5.809,75	5.994,43
Costi comuni CC	C	22.733,69	14.817,15	37.550,84
Ammortamenti Amm	G	23.031,06		23.031,06
Accantonamenti Acc	G	0,00	10.331,62	10.331,62
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	G	0,00	0,00	0,00
- di cui per crediti	G	0,00	10.331,62	10.331,62
- di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento	G	0,00	0,00	0,00
- di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie	G	0,00	0,00	0,00
Remunerazione del capitale investito netto R	G	0,00	0,00	0,00
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso R _{LC}	G	0,00	0,00	0,00
Costi d'uso del capitale CK	C	23.031,06	10.331,62	33.362,68
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR COI ^{EXP} _{TF}	G	0,00	0,00	0,00
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi RC _{TF}	E-G	0,00	-85.372,00	-85.372,00
Coefficiente di gradualità (1+y)	C	0,25	0,25	
Numero di rate r	C	1	1	
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi riconosciuta (1+y)RC _{TF} /r	E	0,00	-21.343,00	-21.343,00
Oneri relativi all'IVA indetraibile	G		1.233,85	1.233,85
ΣTF_o totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso	C	50.924,75	5.537,66	56.462,41
Detrazioni di cui al comma 4.5 della Deliberazione 443/2019/R/RIF	E			0,00
ΣT_o = ΣTV_o + ΣTF_o	C	114.054,87	153.362,95	267.417,82
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020	E		706,50	706,50
Ulteriori componenti ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF				
Scostamento atteso dei costi variabili di cui all'articolo 7 bis del MTR COV ^{EXP} _{TV 2021}	E	0,00	0,00	0,00
Oneri variabili per la tutela delle utenze domestiche di cui al comma 7 ter.1 del MTR COS ^{EXP} _{TV 2021}	E	0,00	0,00	0,00
Numero di rate r'	E	1	1	1
Rata annuale RCND _{TV} RCND _{TV} /r'	E	0,00	0,00	0,00
Deroga ex art. 107 c.5 d.l. 18/20: differenza tra costi variabili 2019 e costi variabili da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR	E	15.044,94	20.230,06	35.275,00
Numero di anni per il recupero della differenza tra costi 2019 e costi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR	E	1	1	1
Rata annuale conguaglio relativa ai costi variabili per deroga ex art. 107, c. 5, d.l. 18/20 RCU _{TV}	E	15.044,94	20.230,06	35.275,00
Quota (relativa ai costi variabili) dei conguagli residui afferenti alle determinazioni tariffarie del 2020, da recuperare nel 2021	E	0,00	0,00	0,00
di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018 (1+y ₂₀₂₀ RC _{TV,2020} /r' ₂₀₂₀) (se r' ₂₀₂₀ > 1)	E	0,00	0,00	0,00
Numero di rate conguagli relativi all'annualità 2018 (RC 2020) r' ₂₀₂₀ (da PEF 2020)	E	0	1	
ΣTV_o totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF)	C	78.175,06	168.055,35	246.230,41
Scostamento atteso dei costi fissi di cui all'articolo 7 bis del MTR COV ^{EXP} _{TF 2021}	E	0,00	0,00	0,00
Deroga ex art. 107 c.5 d.l. 18/20: differenza tra costi fissi 2019 e costi fissi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR	E	-13.747,52	-18.485,48	-32.233,00
Numero di anni per il recupero della differenza tra costi 2019 e costi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR	C	1	1	1
Rata annuale conguaglio relativa ai costi fissi per deroga ex art. 107, c. 5, d.l. 18/20 RCU _{TF}	E	-13.747,52	-18.485,48	-32.233,00
Quota (relativa ai costi fissi) dei conguagli residui afferenti alle determinazioni tariffarie del 2020, da recuperare nel 2021	E	0,00	0,00	0,00
di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018 (1+y ₂₀₂₀ RC _{TF,2020} /r' ₂₀₂₀) (se r' ₂₀₂₀ > 1)	E	0,00	0,00	0,00
Numero di rate conguagli relativi all'annualità 2018 (RC 2020) r' ₂₀₂₀ (da PEF 2020)	C	0	1	0
ΣTF_o totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF)	C	37.177,23	-12.947,82	24.229,41
ΣT_o = ΣTV_o + ΣTF_o (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF)	C	115.352,30	155.107,52	270.459,82
Grandezze fisico-tecniche				
raccolta differenziata %	G			0%
q _{o-2} kg	G			885,87
costo unitario effettivo - CUEFF €cent/kg	G			32,53
fabbisogno standard €cent/kg	E			41,03
costo medio settore €cent/kg	E			
Coefficiente di gradualità				
valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata y ₁	E	-0,45	-0,45	-0,45
valutazione rispetto all'efficacia dell'attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo y ₂	E	-0,20	-0,20	-0,20
valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del servizio y ₃	E	-0,10	-0,10	-0,10
Totale y	C	-0,75	-0,75	-0,75
Coefficiente di gradualità (1+y)	C	0,25	0,25	0,25
Verifica del limite di crescita				
rpi _o	MTR			1,70%
coefficiente di recupero di produttività X _o	E			0,10%
coeff. per il miglioramento previsto della qualità QL _o	E			0,00%
coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale PG _o	E			0,00%
coeff. per l'emergenza COVID-19 C19 ₂₀₂₁	E			0,00%
Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe p	C			1,60%
(1+p)	C			1,02
ΣT _o	C			270.459,82
ΣTV _{o-1}	E			211.650,00
ΣTF _{o-1}	E			79.592,00
ΣT _{o-1}	C			291.242,00
ΣT _o /ΣT _{o-1}	C			0,93
ΣT _{max} (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)	C			270.459,82
delta (ΣT _o -ΣT _{max})	C			0,00
Riclassificazione dei costi fissi e variabili per il rispetto condizione art. 3 MTR				
Riclassifica TV _o	E			246.230,41
Riclassifica TF _o	E			24.229,41
Attività esterne Ciclo integrato RU				
	G			0,00
Riepilogo delle componenti a conguaglio il cui recupero in tariffa è rinviato alle annualità successive al 2021 (NON COMPILABILE)				
Quota residua dei conguagli relativi all'annualità 2018 (come determinati nell'ambito del PEF 2020)	C	0,00	0,00	0,00
Quota residua dei conguagli relativi all'annualità 2019	C	0,00	0,00	0,00
di cui quota residua della componente a conguaglio dei costi variabili riconosciuta, relativa all'annualità 2019	C	0,00	0,00	0,00
di cui quota residua della componente a conguaglio dei costi fissi riconosciuta, relativa all'annualità 2019	C	0,00	0,00	0,00
Quota residua recupero delle mancate entrate tariffarie 2020 per applicazione dei fattori di correzione ex del. 158/2020/R/RIF (relativa a RCND _{TV})	C	0,00	0,00	0,00
Quota residua conguaglio per recupero derivante da tariffe in deroga ex art. 107 c. 5 d.l. 18/20 (relativa alle componenti RCU)	C	0,00	0,00	0,00

Legenda celle	
	compilazione libera
	non compilabile
	celle contenenti formule
	celle contenenti formule/totali



COMUNE DI VALLE DI CADORE

PROVINCIA DI BELLUNO

P.zza 1° gennaio 1819 n. 1 – 32040 Valle di Cadore

e.mail: segreteria@comune.valledicadore.bl.it sito istituzionale: www.comune.valledicadore.bl.it

Codice fiscale 00203510250

RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO AL PEF DELLA GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI – ANNO 2021

Indice della relazione

1	Premessa	2
2	Relazione di accompagnamento al PEF predisposta dal gestore	3
2.1	Perimetro della gestione/affidamento e servizi forniti	3
2.2	Altre informazioni rilevanti.....	5
3	Dati relativi alla gestione dell’ambito o bacino di affidamento forniti dal gestore	5
3.1	Dati tecnici e patrimoniali	6
3.1.1	Dati sul territorio gestito e sull’affidamento.....	6
3.1.2	Dati tecnici e di qualità	6
3.1.3	Fonti di finanziamento	7
3.2	Dati per la determinazione delle entrate di riferimento	7
3.2.1	Dati di conto economico	7
3.2.2	Focus sui ricavi derivanti da vendita di materiali e/o energia	7
3.2.3	Dati relativi ai costi di capitale	8
4	Valutazioni dell’Ente territorialmente competente	8
4.1	Attività di validazione svolta	8
4.2	Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie	8
4.3	Costi operativi incentivanti	8
4.4	Focus sulla gradualità per le annualità 2019 e 2020	8
4.5	Focus sulla valorizzazione dei fattori di <i>sharing</i>	9
4.6	Scelta degli ulteriori parametri.....	9
4.7	Ulteriori componenti ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/R/RIF ..	9
5	Conclusioni: ripartizione dei costi tra fissi e variabili	9

1 Premessa

La nuova disciplina regolatoria emanata da ARERA nell'ambito della gestione integrata dei rifiuti urbani, prevede che il soggetto che gestisce il servizio integrato dei rifiuti, o singoli servizi all'interno del ciclo, predisponga annualmente, e trasmetta all'Ente territorialmente competente:

- il piano economico finanziario (PEF) relativo alla gestione, secondo lo schema tipo di cui all'Appendice 1 della deliberazione ARERA N. 443/2019/R/RIF, come integrato per l'anno 2021 dalla delibera 493/2020/R/ RIF, compilato per le parti di propria competenza;
- una dichiarazione, predisposta utilizzando lo schema tipo di cui all'Appendice 3 della deliberazione 443/2019/R/RIF, ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica e i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
- la relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica e i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti, secondo lo schema tipo di cui all'Appendice 2 della deliberazione 443/2019/R/RIF di cui la presente costituisce espressione.

All'invio dei dati e degli atti menzionati occorre allegare la documentazione contabile sottostante alle attestazioni prodotte.

L'Ente territorialmente competente, sulla base dei dati e delle informazioni ricevute dal gestore, effettua l'attività di verifica di cui all'art. 6 della deliberazione 443/2019/R/RIF, assume le determinazioni rispetto ad alcuni parametri e coefficienti che andranno a determinare il piano economico finanziario, e provvede a trasmettere all'Autorità la documentazione prevista ai sensi del medesimo articolo.

L'Ente territorialmente competente nel territorio in cui ricade il Comune di Valle di Cadore, è il Consiglio di Bacino "Dolomiti", costituito ma non ancora pienamente operativo. In considerazione di ciò, l'ente terrene territorialmente competente per le finalità di cui all'art. 6 della deliberazione ARERA N. 443/2019/R/RIF è il Comune di Valle di Cadore.

Nel Comune di Valle di Cadore, il servizio di raccolta e trasporto a trattamento dei rifiuti solidi urbani ed assimilati è attualmente svolto dalla Società A.T.I. Ing. Am.s.r.l. Bioman s.p.a., affidataria del servizio per il tramite della Comunità Montana Valle del Boite, appositamente delegata dai comuni del relativo bacino ed in particolare dal Comune di Valle di Cadore con deliberazione Consiliare n. 22 del 27/07/2013. Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 24.11.2016 è stato inoltre approvato lo schema di convenzione per l'organizzazione e la gestione associata del servizio. Si segnala che il contratto di appalto in essere è in scadenza il 30/06/2021.

Il Comune di Valle di Cadore svolge in forma diretta il servizio di accertamento e riscossione del tributo (TARI) ed i relativi rapporti con l'utenza, cura lo svuotamento dei cestini pubblici e la pulizia manuale delle adiacenze degli edifici pubblici e dei marciapiedi e l'asporto di eventuali rifiuti abbandonati.

Si evidenzia pertanto che il Comune di Valle di Cadore, nell'inerzia del gestore del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti, in data 07/01/2021 ha provveduto con posta certificata prot. 92 a richiedere allo stesso la trasmissione del PEF 2021 secondo le procedure prescritte. La richiesta è stata trasmessa per conoscenza all'Unione Montana della Valle del Boite. In data 20/01/2021, avendo nel frattempo ricevuto una bozza di PEF priva di indicazione dell'anno di riferimento e altresì priva dei necessari allegati, che in seguito si rivelava riferita all'anno 2020, il Comune di Valle di Cadore sollecitava nuovamente il gestore alla trasmissione del PEF 2021 con le

caratteristiche richieste da ARERA, inviando pec prot. 410/2021 che anche questa volta veniva trasmessa per conoscenza all'Unione Montana della Valle del Boite.

Seguivano alcuni scambi di e-mail in data 15-16 febbraio e 1° marzo tra il Comune ed il Gestore, dal cui tenore si evinceva che il PEF 2021 era in corso di predisposizione e sarebbe stato trasmesso a breve, cosa che non è avvenuta.

Il PEF cui si riferisce la presente relazione, e la relazione stessa, sono stati pertanto compilati integralmente dal Comune di Valle di Cadore in qualità di gestore, per la parte gestita in economia, ed in surroga per quanto di competenza della ditta affidataria del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti, sulla base degli elementi conoscitivi a disposizione e in un'ottica di tutela degli utenti, come previsto dall'art. 3, comma 3.4 della Deliberazione di ARERA N. 57/2020/R/rif., con l'esclusione in questo caso di incrementi dei corrispettivi e adeguamenti degli stessi all'inflazione.

2 Relazione di accompagnamento al PEF predisposta dal gestore

2.1 Perimetro della gestione/affidamento e servizi forniti

L'ambito di svolgimento del servizio è rappresentato dal territorio del Comune di Valle di Cadore.

Il servizio è limitato alle sole attività che secondo la vigente regolazione sono incluse nel perimetro della gestione integrata dei rifiuti, ossia:

- spazzamento e lavaggio delle strade;
- raccolta e trasporto dei rifiuti;
- recupero e smaltimento;
- attività di gestione tariffe e rapporti con gli utenti.

Le attività sono meglio dettagliate come segue

- raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani ed assimilati agli urbani con il metodo "porta a porta";
- svuotamento e la pulizia di tutti i cestini gettacarte installati nelle strade, nelle piazze e negli spazi di verde pubblico;
- lavaggio interno ed esterno, disinfezione periodica e manutenzione di qualsiasi tipo di contenitore impiegato per il servizio;
- ritiro e trasporto dei rifiuti solidi urbani ed assimilati provenienti dalla pulizia dei mercati comunali;
- raccolta e trasporto delle frazioni differenziate dei rifiuti;
- ritiro e smaltimento dei prodotti provenienti dalla potatura degli alberi e dalla pulizia dei giardini, da aprile a novembre su chiamata all'apposito numero verde, nonché dei rifiuti provenienti dai cimiteri, dalle scuole e dagli edifici pubblici in genere;
- lo spazzamento ed il lavaggio meccanizzato delle strade comunali;
- il trasporto dei rifiuti fino agli impianti di trattamento;
- conferimento di tutti i rifiuti riciclabili e non riciclabili in impianti autorizzati;
- la raccolta dei rifiuti pericolosi, potenzialmente pericolosi e cimiteriali;
- la rimozione di rifiuti abbandonati e/o di accumuli di rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti su strade e aree pubbliche o sulle strade e aree private a uso pubblico;
- la gestione della discarica sita nel Comune di Cortina d'Ampezzo, Località Pies de Ra Mognes;
- la promozione di campagne di informazione ed educazione ambientale;
- l'accertamento e la riscossione del tributo, in regime di tassa (TARI), ed i rapporti con l'utenza.

Tutte le utenze sono servite con modalità porta a porta ed il servizio è svolto secondo calendario di raccolta diversificato per frequenza di svuotamenti tra alta e bassa stagione e tra utenza domestica e non domestica:

TIPO RIFIUTO E UTENZA	BASSA STAGIONE	ALTA STAGIONE
- secco UD (utenza domestica)	1/7gg	2/7gg
- secco UND (utenza non domestica)	1/7gg	1/7gg
- umido UD	2/7gg	2/7gg
- umido UND	2/7gg	2/7gg
- carta UD	1/15gg	1/15gg
- carta UND	1/7gg	2/7gg
- plastica e lattine UD	1/7gg	1/7gg
- plastica e lattine UND	1/7gg	1/7gg
- vetro UD	1/7gg	1/7gg
- vetro UND	1/7gg	1/7gg

Ogni utenza è dotata di appositi contenitori tipo pattumiera, cassetta, bidone carrellato o cassonetto, forniti in comodato, oltre ai sacchi per il conferimento della plastica.

L'asporto dei rifiuti ingombranti e ferrosi è svolto a chiamata con cadenza quindicinale (1° e 3° venerdì del mese), mentre il servizio dell'Ecomobile è disponibile ogni primo sabato del mese per il conferimento di farmaci, pile e rifiuti marchiati "T" ed "F".

Il servizio fornito non include la micro raccolta dell'amianto dalle utenze domestiche.

Le entrate tariffarie degli anni 2018, 2019 e 2020 non includono la copertura di alcun costo di attività esterne al perimetro come sopra definito.

Nell'anno 2018 il Comune di Valle di Cadore, allo scopo di risolvere le difficoltà da tempo manifestate dai titolari di utenze domestiche non residenti nell'utilizzo del servizio porta a porta caratterizzato da periodicità fisse non quotidiane, ha acquistato ed installato nella frazione capoluogo un modulo per il conferimento differenziato delle diverse frazioni dei rifiuti urbani mediante scheda magnetica collegata alla singola utenza. I contenitori sono assistiti da software di controllo remoto che ne monitora costantemente gli accessi ed i livelli di riempimento e fornisce al comune i corrispondenti rapporti. Le tessere sono attribuite ai soli utenti non residenti, i quali sono comunque invitati ad utilizzarle solo nei giorni in cui rientrano nei luoghi di residenza senza aver potuto conferire i rifiuti al servizio porta a porta.

Fino all'anno 2018 venivano distribuiti gratuitamente agli utenti i sacchetti per la raccolta dell'umido, successivamente non più forniti.

Nel periodo 2018 – 2020 il servizio non ha subito ulteriori modifiche.

I costi inseriti nel piano finanziario 2021 fanno espresso riferimento alle effettive spese sostenute nell'anno 2019 (anno a-2), che trovano corrispondenza nella contabilità comunale con l'eccezione delle spese per personale comunale, in quanto non adibito in via esclusiva ai servizi afferenti al ciclo di gestione dei rifiuti, e delle spese per la produzione e la stampa degli avvisi di pagamento, che vanno estrapolate dalle spese per servizi generali dell'Ente.

Per quanto riguarda la squadra operai, la valutazione delle ore di lavoro prestate dai tre operai nell'ambito delle attività in perimetro del servizio rifiuti, ha portato a stimare la spesa corrispondente ad una unità del personale della qualifica meno elevata, per 12 mesi l'anno.

L'attività comporta la pulizia non meccanizzata delle vie, delle strade e delle piazze, nelle frazioni di Valle e Venas e comprende:

- la raccolta, di rifiuti o materiale giacente sul suolo pubblico e ad uso pubblico;
- la pulizia periodica dei tombini, delle caditoie e delle cunette stradali;
- lo svuotamento e la pulizia dei cestini stradali;
- l'eliminazione delle erbe infestanti dalla sede stradale, dai vialetti pedonali d'uso pubblico, dai marciapiedi, dalla pista ciclabile;

Per quanto riguarda le spese di personale per l'accertamento e riscossione del tributo ed i rapporti con l'utenza, si è considerata una frazione pari al 20% del costo della dipendente amministrativa addetta al servizio finanziario.

Le spese per carta, stampa e spedizione degli avvisi di pagamento sono state quantificate rigorosamente a partire dal numero degli avvisi e quindi delle stampe prodotte, moltiplicati per i costi unitari per carta, toner e affrancatura. Il costo sostenuto per i software gestionali del tributo è stato desunto dai contratti annuali di assistenza.

2.2 Altre informazioni rilevanti

Per la gestione del Comune di Valle non ricorrono, e per la gestione dalla Società A.T.I. Ing. Am.s.r.l. Bioman s.p.a. non si è a conoscenza, di informazioni rilevanti circa:

- lo stato giuridico-patrimoniale (es. procedure fallimentari, concordato preventivo, altro);
- i ricorsi pendenti;
- le sentenze passate in giudicato.

3 Dati relativi alla gestione dell'ambito o bacino di affidamento forniti dal gestore

Premesso che il gestore del servizio di raccolta e trasporto del servizio rifiuti non ha fornito il piano economico finanziario per l'anno 2021, mentre ha fornito con ritardo (a surroga già avvenuta) uno schema del PEF 2020 non accompagnato da relazione né da attestazione di veridicità, il Comune di Valle di Cadore, quale compilatore del piano e della relazione, espone i seguenti commenti ai dati inseriti nelle diverse sezioni di compilazione della modulistica *excel* di raccolta dati:

CRT (gestione esterna): si è riportata la somma indicata per tale voce nella bozza di PEF fornita dal gestore per l'anno 2020.

CRT (Comune): si tratta della somma delle spese di personale per gli operai comunali addetti al servizio, e della spesa per l'acquisto di sacchi per i cestini pubblici.

CTS (Comune): si tratta della spesa per il conferimento del rifiuto umido nell'apposito stabilimento di Maserot, come da fatture della ditta "La Dolomiti Ambiente" di Santa Giustina bellunese, del ristoro ambientale versato al Comune di Santa Giustina (BL) e delle spese per i conferimenti nella discarica di Pies de Ra Mognes, come da fatture dell'Unione Montana della Valle de Boite.

CTR (Comune): si tratta dei costi fatturati dall'Unione Montana della Valle del Boite per la gestione del CERD in località Pies de Ra Mognes, comprendenti la gestione e l'adeguamento degli scarichi.

CRD (gestione esterna): si è riportato l'importo corrispondente alla differenza tra il costo totale del canone di appalto del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti, come da fatture dell'Unione Montana della Valle del Boite, e i valori indicati dal gestore in tutte le altre voci parziali della bozza di PEF fornita per l'anno 2020 (CRT, CTS, CSL, CC, CK). Ciò perché l'importo fornito dal gestore per tale voce era superiore a quanto effettivamente corrisposto dal Comune, senza che della circostanza siano state fornite spiegazioni.

CRD (Comune): si tratta della spesa annuale sostenuta dal Comune per il servizio di assistenza e monitoraggio dell'ecoisola dedicata al conferimento dei rifiuti in modo differenziato da parte dei titolari di utenze domestiche non residenti.

AR-CONAI (gestione esterna): si riporta l'importo indicato dal gestore nella bozza del PEF fornita per l'anno 2020, quale unico dato disponibile.

Oneri relativi all'IVA indetraibile (Comune): tanto per la parte fissa, tanto per la parte variabile, si è provveduto ad indicare separatamente l'ammontare dell'IVA versata dal Comune a fronte delle fatture pagate.

CSL (gestione esterna): si riporta l'importo indicato per tale voce dal gestore, nella bozza del PEF fornita per l'anno 2020.

CSL (Comune): si tratta del costo sostenuto per assicurazione della spazzatrice, manutenzione del mezzo in dotazione alla squadra operai e per carburante dello stesso;

CARC (gestione esterna): si riporta l'importo indicato per tale voce dal gestore, nella bozza del PEF fornita per l'anno 2020, intendendo si debba necessariamente trattare del costo per i rapporti con l'utenza nell'ambito delle attività operative (prenotazione ritiri, informazioni varie e gestione reclami).

CARC (Comune): si tratta della somma della quota parte del 20% del costo del personale comunale addetto in via non esclusiva alla gestione della TARI ed ai rapporti con l'utenza, della spesa annuale per il software gestionale TARI in uso dell'ufficio, delle spese per carta e toner per la stampa degli avvisi di pagamento e delle spese postali per la spedizione degli avvisi della TARI.

CGG (gestione esterna): si riporta l'importo indicato per tale voce dal gestore, nella bozza del PEF fornita per l'anno 2020.

COal (gestione esterna): si riporta l'importo indicato per tale voce dal gestore, nella bozza del PEF fornita per l'anno 2020.

COal (Comune): si tratta della somma di quanto versato all'Unione Montana della Valle del Boite per la gestione associata del servizio, come da fattura, e dell'importo debitamente versato al Consiglio di Bacino per le proprie funzioni.

Ammortamenti (gestione esterna): si riporta l'importo indicato per tale voce dal gestore, nella bozza del PEF fornita per l'anno 2020.

Accantonamenti (Comune): si tratta, come previsto, dell'importo corrispondente all'80% della quota accantonata in riferimento alla TARI nel FCDE dell'anno 2019.

Tutti gli importi sono relativi alle spese effettivamente sostenute per l'anno 2019, indicati al netto dell'IVA. Gli importi dettagliati come "Costi del Comune" sono stati rivalutati nelle percentuali stabilite da ARERA come da art. 6, paragrafo 6.5 del MTR. I costi dettagliati come costi del gestore esterno, non sono stati rivalutati in ossequio alle disposizioni contenute nell'art. 3, comma 3.4 della Deliberazione di ARERA n. 57/2020/R/rif, che prevedono, nel caso di inerzia del gestore, l'esclusione di incrementi dei corrispettivi e di adeguamento degli stessi all'inflazione. La bozza di PEF 2020 trasmessa dal gestore esterno è stata utilizzata ai soli fini di una più efficace ripartizione della spesa secondo il dettaglio richiesto dal PEF 2021, in particolare per le componenti dei corrispettivi del CONAI e delle voci di parte fissa, non diversamente conoscibili, il tutto nel limite della spesa globale effettivamente sostenuta dal Comune nell'anno 2019 per il servizio, attraverso il canone d'appalto e le fatture per lo smaltimento in discarica.

3.1 Dati tecnici e patrimoniali

3.1.1 Dati sul territorio gestito e sull'affidamento

Per l'anno 2021 non sono state previste variazioni di perimetro del servizio né nelle modalità di raccolta, considerato il livello già elevato della prestazione porta a porta. Tanto si indica con i limiti dovuti al fatto che l'attuale gestione del servizio è prossima alla scadenza naturale del 30/06/2021.

3.1.2 Dati tecnici e di qualità

Non sono attese variazioni in ordine alle caratteristiche del servizio (*QL*). Si evidenzia che nel triennio 2017-2019 le percentuali di raccolta differenziata sono aumentate costantemente e sensibilmente, passando dal 68,40% dell'anno 2017, al 78,53% dell'anno 2018, al 79,74% dell'anno 2019.

Il dato ufficiale dell'anno 2020, non risulta ancora disponibile, tuttavia, a causa dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 e delle conseguenti disposizioni per lo smaltimento in modo

indifferenziato dei rifiuti provenienti dai soggetti posti in isolamento o quarantena, non solo non è possibile attendere un incremento della percentuale di raccolta differenziata rispetto all'anno 2019, ma appare doveroso mettere in dubbio anche il mantenimento dello stesso livello.

Si ha motivo di ritenere che l'incremento del risultato della raccolta differenziata sia dovuto principalmente alla nuova ecoisola acquistata nell'anno 2018 e destinata ai conferimenti di rifiuti in modo differenziato da parte dell'utenza domestica non residente, che in passato aveva sempre manifestato difficoltà ad usufruire del servizio porta. L'ecoisola ha permesso di intercettare quella parte di rifiuto differenziato che precedentemente non aveva la possibilità di essere conferito al Comune.

Non sono disponibili dati provenienti da indagini di soddisfazione degli utenti svolte da soggetti indipendenti e non è presente la Carta della qualità del servizio. Si fa peraltro presente che il servizio è svolto in regime di TASSA e non di tariffa corrispettiva.

Non sono stati resi disponibili dati per la valutazione dell'efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo, o indicatori relativi alle impurità/frazioni estranee della frazione relativa alla raccolta differenziata come risultante dal conferimento al CONAI.

3.1.3 Fonti di finanziamento

Non sono stati resi disponibili dati sulle fonti di finanziamento.

3.2 Dati per la determinazione delle entrate di riferimento

Il PEF è redatto in conformità al modello allegato all'MTR e sintetizza tutte le informazioni e i dati rilevanti per la determinazione delle entrate tariffarie relative all'anno 2021 in coerenza con i criteri disposti dal MTR.

Tali dati sono imputati sulla base dei dati di bilancio dell'anno 2019 come illustrato nei paragrafi seguenti.

3.2.1 Dati di conto economico

Come già detto, le componenti di costo riportate nel PEF trovano puntuale corrispondenza con i costi effettivamente sostenuti dal Comune nell'anno 2019, ivi compreso il canone di appalto del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani che in quanto tale è atto a rappresentare i costi di esercizio sostenuti dal relativo gestore, non essendovi alcuna evidenza che i costi eccedano la remunerazione del servizio stesso.

Quanto alla ripartizione dei costi, si richiama quanto indicato al precedente punto 3 nel rispetto dei criteri indicati nella vigente disciplina di ARERA. In particolare si evidenzia, rispetto alla precedente metodologia tariffaria, che i costi del personale impegnato nelle attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani sono stati integralmente indicati tra i costi variabili;

La quota versata al Consiglio di Bacino "Dolomiti" in base alle vigenti disposizioni, nell'anno 2019 era pari ad € 1.120,80 ed è stata rivalutata per l'anno 2021 in € 1.134,26.

Gli oneri per la gestione associata tramite l'Unione Montana della Valle del Boite sono stati quantificati in € 4.675,49 inclusa la rivalutazione.

3.2.2 Focus sui ricavi derivanti da vendita di materiali e/o energia

Non risultano voci di ricavo da vendita di materiali ed energia, mentre è possibile indicare la somma di € 5.513,00 per ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI in quanto indicati dal gestore come specificato al paragrafo 3 della presente relazione. Si fa presente che il contratto di appalto in scadenza il 30/06/2021 prevedeva che i corrispettivi riconosciuti dal CONAI andassero a favore del Gestore: tale circostanza aveva influito sulla determinazione del canone di appalto.

3.2.3 Dati relativi ai costi di capitale

Non sono stati resi disponibili dati rispetto al presente punto. Il gestore ha indicato nella bozza del PEF 2020 un valore degli ammortamenti di € 23.031. Tale dato è stato ritenuto indicativo dal Comune e pertanto riportato nel PEF 2021.

4 Valutazioni dell'Ente territorialmente competente

4.1 Attività di validazione svolta

Si richiama quanto già indicato in premessa, ed in particolare il fatto che il PEF è stato predisposto direttamente dal Comune di Valle di Cadore sulla base dei costi effettivi dallo stesso sostenuti. Il Comune ha provveduto a confrontare i propri dati con quelli dei fabbisogni standard, con i risultati evidenziati nella griglia del PEF, e si è avvalso per quanto possibile, per la ripartizione delle somme, dei dati comunicati dal gestore del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti per l'anno 2020, sebbene mai sfociati nella produzione di effettivo PEF grezzo completo dei dovuti allegati. Tutti i costi soggetti a fatturazione trovano riscontro nelle fatture relative alla gestione 2019, mentre per le spese del personale e i costi amministrativi vale quanto già detto al paragrafo 2.1.

4.2 Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie

Il PEF 2021 rispetta il limite alla variazione annuale delle entrate tariffarie, infatti si registra una diminuzione dei costi totali del 7% rispetto al PEF 2020.

Si da atto che i fattori QL_a e PG_a sono stati determinati a zero, non essendo previsti miglioramenti della qualità e ampliamenti del perimetro gestionale. Il limite annuale di crescita delle entrate tariffarie si attesta al 1,6% per effetto della valorizzazione minima a 0,1 del coefficiente di recupero produttività.

4.3 Costi operativi incentivanti

Non si sono ravvisati i presupposti per la valorizzazione di costi di natura previsionale destinati alla copertura di oneri variabili o fissi ($COI_{TV,a}^{exp}$ e $COI_{TF,a}^{exp}$), ai sensi di quanto previsto dall'art. 8 del MTR.

4.4 Focus sulla gradualità per le annualità 2019 e 2020

Le componenti a conguaglio sono state calcolate come previsto al paragrafo 15.3 e 15.5 dell'art. 15 del MTR, confrontando i costi fissi e variabili dell'anno 2019, intesi come costi effettivi dell'anno 2017 opportunamente rivalutati per l'anno 2019 applicando gli indici definiti da ARERA (0,70 e 0,90), con le entrate relative alle corrispondenti componenti di costo (fisse e variabili) di cui al piano finanziario 2019 e moltiplicando tali differenze per i coefficienti di gradualità.

I valori $\gamma_{1,a}, \gamma_{2,a}, \gamma_{3,a}$ di cui all'art. 16 del MTR per la quantificazione del coefficiente di gradualità ($1 + \gamma_a$) sono stati scelti tra i valori minimi e massimi previsti per la casistica di cui al punto 16.6 del MTR da applicarsi nel caso specifico in cui il $CU_{eff(a-2)}$ €/cent/Kg 32,53 è inferiore al costo standard di €/cent/Kg 41,03 e la somma delle componenti di conguaglio di parte variabile (€ 67.063,00) e fissa (-85.372,00) è minore di zero.

In particolare:

- per γ_1 che rappresenta la valutazione del rispetto degli obiettivi di raccolta differenziata si è scelto il valore -0,45 tra un minimo di -0,45 e -0,25 in considerazione dell'elevato grado di soddisfazione;
- per γ_2 che rappresenta la valutazione della performance di riutilizzo/riciclo, si è scelto il valore -0,2 tra un minimo -0,3 e -0,2 in carenza di dati di valutazione, ritenuta essa stessa motivo di insoddisfazione che giustifica l'intento di massimizzare il coefficiente di gradualità come previsto dal punto 16.8 del MTR;

- per γ_3 che rappresenta il grado di soddisfazione degli utenti, si è scelto il valore -0,10 quale valore intermedio tra un minimo di -0,15 e -0,05.

Per effetto delle scelte suddette, il parametro γ assume il valore di -0,75 e conseguentemente il coefficiente di gradualità $1+\gamma\alpha$ assume il valore di 0,25.

4.5 Focus sulla valorizzazione dei fattori di *sharing*

I fattori di *sharing* previsti dall'art. 2 del MTR sono rappresentati da:

- il parametro b , da applicarsi ai proventi dalla vendita di materiale ed energia, che può assumere un valore compreso nell'intervallo 0,3 e 0,6;
- il parametro $b(1+\omega)$ da applicarsi ai proventi derivanti dai corrispettivi CONAI, dove ω può assumere un valore compreso nell'intervallo tra 0,1 e 0,4.

Il parametro b è scelto pari a 0,3. Si opta per la misura minima in quanto le previsioni contrattuali dell'appalto in essere non contemplano la partecipazione dell'Ente ai proventi della vendita di materiali ed energia e dei corrispettivi CONAI.

Il parametro ω è scelto pari a 0,25 e quindi il parametro $b(1+\omega)$ assume il valore di **0,375**. La scelta è effettuata in armonia con i valori attribuiti ai parametri γ_1 e γ_2 .

4.6 Scelta degli ulteriori parametri

Il parametro r che rappresenta il numero delle rate per il recupero della componente di conguaglio, è stato valorizzato ad 1, non ravvisando alcuna esigenza di estendere il conguaglio a più di una annualità, in considerazione della modesta entità del conguaglio.

4.7 Ulteriori componenti ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/R/RIF

Non vi sono elementi per stimare scostamenti o oneri variabili dovuti all'emergenza COVID-19.

Per quanto riguarda invece la deroga di cui all'art. 107, comma 5 del DL 18/2020, si evidenzia che il Comune di Valle di Cadore si è avvalso della facoltà di confermare per l'anno 2020 le tariffe TARI nella stessa misura dell'anno 2019. La conferma delle tariffe è stata espressa con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 05/08/2020, mentre con deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 del 30 dicembre 2020 si è provveduto all'approvazione del PEF 2020. Si effettua pertanto il raffronto dei costi risultanti dal PEF 2020 con i costi del PEF 2019: tale raffronto evidenzia una differenza complessiva assai modesta, ma differenze più significative quanto alla distribuzione di tale differenza tra parte variabile e parte fissa della tariffa. Ciò è dovuto al fatto che il PEF 2019 risale al periodo precedente alla regolazione di ARERA, pertanto elaborato in ossequio a parametri differenti, specialmente con riguardo alle spese di personale, il cui 50% veniva attribuito alla parte fissa. Questo comporta un conguaglio positivo a carico della parte variabile della tariffa 2021 ed un conguaglio negativo appena di poco inferiore, in diminuzione della parte variabile della tariffa 2021. Nell'anno 2021, pertanto, il rapporto tra parte variabile e fissa della tariffa (10/1) risulta fortemente influenzato dal conguaglio, ferma restando la minima entità del conguaglio totale. Si ritiene pertanto di effettuare il conguaglio relativo alla differenza tra i costi 2019 ed i costi da PEF 2020 in una sola annualità (2021).

5 Conclusioni: ripartizione dei costi tra fissi e variabili

La verifica del rapporto tra i costi variabili dell'anno 2021 e i corrispondenti costi dell'anno 2020 evidenzia un dato pari a 1,16, compreso tra i limiti (0,8 e 1,2) di cui all'art. 3 del MTR. La ripartizione dei costi variabili e fissi risultante dal PEF 2021 viene pertanto confermata, non ricorrendo le condizioni per provvedere a riproporzionamento.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Avv. Marianna HOFER

IL SEGRETARIO
Dr. Salvatore BATTIATO

Il sottoscritto Segretario Comunale

CERTIFICA

- CHE, su conforme attestazione del messo comunale, la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Online del sito del Comune per 15 giorni consecutivi dal _____ senza presentazione di opposizioni, reclami ed osservazioni;
- CHE la presente deliberazione:
 - è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma D.Lgs.267/2000
 - è divenuta esecutiva dopo dieci giorni dalla sua pubblicazione ai sensi dell'art. 134, 3° comma D.Lgs.267/2000) .

Valle di Cadore, _____

IL SEGRETARIO
Dr. Salvatore BATTIATO